



SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE per il periodo dal 01.11.2017 al 31.10.2018

1. Capitolato;
2. Condizioni generali quadro E della lettera d'incarico tipo;
3. Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle interferenze (DUVRI).

Prot. n. 5455 del 09.10.2017

Approvato con deliberazione della Giunta comunale del xx.10.2017 n. xx
Genehmigt mit Beschluss des Gemeindefachausschusses vom xx.10.2017 Nr. xx
Dat pro cun deliberazion dla Jonta chemunela di xx.10.2017 nr. xx

IL SINDACO – DER BÜRGERMEISTER –
L AMBOLT
Rolando Demetz

IL SEGRETARIO GENERALE – DER GENERALSEKRETÄR
– L SECRETER GENEREL
Raimund Vinatzer

**COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA
(Provincia di Bolzano)**

**CAPITOLATO
PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE**

Art. 1 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nelle prestazioni occorrenti per lo sgombero neve da strade, piazze, parcheggi e aree comunali, e comprende:

- a) lo spazzamento della neve dalle sede viabile, onde garantirne la completa percorribilità;
- b) il completo raschiamento di eventuali strati di neve battuta o gelata;
- c) la rimozione di accumuli provvisori di neve spallata e il trasporto nei luoghi di scarico definitivo;
- d) il ripristino di strutture e elementi di arredo urbano danneggiati dalle operazioni di sgombero neve;
- e) lo spazzamento di strade e scarpate dai residui abrasivi (ghiaia, sabbia e sale antigelo) sparsi contestualmente al servizio di sgombero neve.

Art. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio di sgombero neve si svolge secondo le direttive generali impartite dall'assessore competente e in ottemperanza degli ordini, anche verbali, dati dal responsabile del servizio incaricato dall'assessore medesimo.

L'impresa esecutrice deve intervenire autonomamente e senza una chiamata, per lo sgombero di neve fresca ogni qualvolta lo spessore del manto nevoso superi i 5 centimetri sulla sede viabile, considerando come punto di riferimento quello situato alla quota più alta del singolo lotto affidato.

Il servizio dovrà continuare durante il giorno e la notte ininterrottamente fino alla completa pulitura delle strade.

I servizi indicati all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), ed e), devono essere prestati secondo le indicazioni del responsabile del servizio nei termini indicati dal contratto.

Il parco macchine in dotazione all'impresa esecutrice deve essere mantenuto sul territorio comunale o in un punto logistico distante non più di 15 chilometri dalla sede comunale.

**VERDINGUNGSBEDINGUNGEN
FÜR DEN SCHNEERÄUMUNGSDIENST**

Art. 1 – EIGENSCHAFTEN DES DIENSTES

Der Schneeräumungsdienst besteht aus den, für die Schneeräumung auf Straßen, Plätzen und Gemeindeflächen notwendigen Leistungen, und beinhaltet :

- a) die Schneeräumung entlang der Fahrbahnen um deren Befahrbarkeit gewährleisten zu können;
- b) die vollständige Ausräumung eventueller vereister oder gestampfter Schneeschichten;
- c) die Beseitigung provisorischer Schneeanhäufungen und den Transport in die, für die endgültige Abladung vorgesehenen Stellen;
- d) die Wiederherstellung von Anlagen und Bestandteilen des Stadtmobiliars die durch die Schneeräumungsarbeiten beschädigt worden sind;
- e) Das Kehren und die Säuberung der Straßen und Böschungen von Rückständen (Schotter, Sand und Frostschutzmittel), die im Zuge der Schneeräumung ausgestreut wurden.

Art. 2 – AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN

Der Schneeräumungsdienst erfolgt nach den allgemeinen Anweisungen des zuständigen Gemeindefereferenten und unter Befolgung der, auch mündlichen Anordnungen des, vom selben Referenten beauftragten Dienstverantwortlichen.

Die Übernehmerfirma ist verpflichtet, jedes Mal wenn die Neuschneedecke auf der Fahrbahn höher als 5 Zentimeter ist, eigenständig und ohne einen Anruf abzuwarten, einzugreifen. Als Anhaltspunkt für die Messung gilt der höchstgelegene Punkt des zugewiesenen Loses.

Der Dienst muss während des Tages und während der Nacht ununterbrochen bis zur vollständigen Säuberung der Straßen durchgeführt werden.

Die unter Art. 1, Absatz 1, Buchstabe c), d) und e) angeführten Dienstleistungen müssen auf Anweisung des Verantwortlichen des Dienstes und innerhalb der im Vertrag angeführten Fristen durchgeführt werden.

Der Fuhrpark der Übernehmerfirma muss im Gemeindegebiet oder innerhalb einer Entfernung von nicht mehr als 15 Kilometern vom Gemeindegemeinschaftssitz eingerichtet werden.

L'impresa esecutrice deve garantire, 24 ore su 24, un recapito ad un indirizzo di posta elettronica e, dalle ore 05.00 alle ore 22.00, un recapito telefonico.

Art. 3 – SUDDIVISIONE IN LOTTI

Al fine di ottimizzare le prestazioni e garantire la copertura simultanea del servizio su tutto il territorio comunale, l'appalto viene suddiviso opportunamente in lotti.

Ogni lotto non può eccedere, per ciascuna macchina operatrice impiegabile simultaneamente, il controvalore di 300 ore lavorative o l'importo di € 12.000. Ad una impresa esecutrice può essere aggiudicato un solo lotto (art. 28, commi 3 e 4 della Legge Provinciale 17.12.2015 n. 16).

Art. 4 – DURATA

Il servizio inizia il 1. novembre 2017 e termina il 31 ottobre 2018.

Art. 5 – PREZZI

Il servizio di sgombero neve è compensato con i prezzi contrattuali offerti e si intendono adeguati per compensare tutte le prestazioni, oneri ed obblighi contrattuali previsti.

I prezzi a base d'asta, cui l'offerta deve fare riferimento e che non devono essere superati, sono indicati nell'allegata tabella. Per ciascun prezzo è evidenziata la quota inerente la retribuzione e la quota degli oneri di sicurezza, entrambi da non assoggettare a ribasso d'asta.

Art. 6 – PAGAMENTI

L'impresa esecutrice è autorizzata all'emissione della fattura alla fine di ogni mese. La fattura è pagata entro 30 giorni dalla presentazione, previo verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art. 7 – CAUZIONE

L'impresa esecutrice è esonerata dalla prestazione della cauzione.

Art. 8 – CONTRATTO DI LAVORO

L'impresa esecutrice s'impegna all'applicazione di venti contratti collettivi di lavoro.

Art. 9 – PREVENZIONE INFORTUNI

L'appaltatore deve rispettare le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 ed in modo particolare deve:

Die Übernehmerfirma muss 24 Stunden am Tag über eine Emailadresse und von 05.00 bis 22.00 Uhr telefonisch erreichbar sein.

Art. 3 – AUFTEILUNG IN LOSEN

Um den Dienst zu optimieren und um eine gleichzeitige Deckung auf dem gesamten Gemeindegebiet zu gewährleisten, wird eine entsprechende Aufteilung in Lose vorgenommen.

Jedes Los darf für jede einzelne, gleichzeitig einsetzbare Maschine den Gegenwert von 300 Arbeitsstunden oder den Betrag von € 12.000 Euro nicht überschreiten. Einer Übernehmerfirma kann ein einziges Los zugeteilt werden (Art. 38, Absätze 3 und 4 des Landesgesetzes 17.12.2015 Nr. 16).

Art. 4 – DAUER

Der Dienst beginnt am 1. November 2017 und endet am 31. Oktober 2018.

Art. 5 – PREISE

Der Schneeräumungsdienst erfolgt zu den angebotenen Vertragspreisen und versteht sich für alle vorgesehenen vertraglichen Leistungen, Lasten und Verpflichtungen als angemessen.

Die Ausschreibungspreise, auf welche sich das Angebot beziehen muss und welche nicht überschritten werden können, sind in der beiliegenden Tabelle angeführt. Für jeden einzelnen Preis ist der Anteil der Lohnkosten und der Anteil der Sicherheitskosten angeführt, welche beide nicht dem Abschlag unterliegen.

Art. 6 – ZAHLUNGEN

Die Übernehmerfirma ist ermächtigt, die Rechnung am Ende eines jeden Monats auszustellen. Die Rechnung wird, bei vorheriger Prüfung der ordnungsgemäßen Ausführung des Dienstes, innerhalb 30 Tagen ab deren Abgabe ausbezahlt.

Art. 7 – KAUTION

Der Übernehmer ist von der Vorlegung der Kaution entlastet.

Art. 8 – ARBEITSVERTRAG

Die Übernehmerfirma verpflichtet sich die geltenden Arbeitskollektivverträge anzuwenden.

Art. 9 – UNFALLVERHÜTUNG – VERANTWORTUNG

Die Übernehmerfirma muss sich an den Vorschriften des Gver.D. Nr. 81/2008 halten, insbesondere:

- a) predisporre il Piano operativo sostitutivo di sicurezza (POS) e completare il documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI)
- b) dotare i propri dipendenti dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle mansioni svolte.
- c) osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale e contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori del settore.

Art. 10 – VERIFICHE

Il responsabile del servizio o altro incaricato del Comune può in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'impresa esecutrice.

L'inizio, l'interruzione e la fine di ogni servizio devono essere rilevati con sistemi di rilevamento che, per quanto tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, garantiscono la certezza della provenienza e della data delle informazioni.

Su richiesta del Comune, l'impresa esecutrice deve permettere l'installazione di apparecchiature G.P.S. atte a monitorare il servizio svolto con le macchine operatrici.

Art. 11 – RESPONSABILITA' E GARANZIE

L'impresa esecutrice è direttamente responsabile per qualsiasi danno causato a persone, animali o cose. L'impresa medesima è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa, specifica per il servizio di sgombero neve, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi.

Art. 12 – SUBAPPALTO

Sia la cessione del contratto che il subappalto sono vietati.

Art. 13 – NORME CONTRATTUALI

I seguenti documenti integrano il presente capitolato, per quanto inerenti e compatibili con la natura del servizio di sgombero neve:

- Disciplinare di gara;
- Lettera d'incarico tipo, con le condizioni generali quadro E;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle interferenze (DUVRI);
- Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano.

- a) einen Sicherheitsvollzugsplan (POS) bereitstellen und den einheitlichen Dokument zur Bewertung der Risiken durch Überlagerung von Tätigkeiten (DUVRI) vervollständigen.
- b) die eigenen Bediensteten mit den individuellen Schutzausrüstungen für die auszuführenden Arbeiten ausrüsten.
- c) die Vorschriften betreffend die, für den Tätigkeitsbereich gesetzlich vorgesehenen Sozialversicherungen und die Versicherungen gegen Unfälle und Berufskrankheiten beachten.

Art. 10 – ÜBERPRÜFUNG UND KONTROLLEN

Der Verantwortliche des Dienstes oder auch ein anderer Beauftragter der Gemeinde können jederzeit Überprüfungen und Kontrollen über die Ausführung des Dienstes veranlassen.

Beginn, Unterbrechung und Ende jedes Dienstes müssen mittels Erhebungssystemen ermittelt werden welche, soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, Gewissheit der Herkunft und des Datums der Informationen garantieren.

Auf Anfrage der Gemeinde muss die Übernehmerfirma die Installation von G.P.S. Ortungsgeräten zur Überprüfung des geleisteten Dienstes zulassen.

Art. 11 – HAFTUNG UND SICHERHEITEN

Die Übernehmerfirma haftet unmittelbar für jeden an Personen, Tieren oder Gegenständen zugefügten Schaden. Die Firma muss eine geeignete Versicherungspolize für den Schneeräumungsdienst abschließen, welche die Gemeinde von allen damit verbundenen Gefahren schadlos haltet.

Art. 12 – WEITERVERGABE

Sowohl die Abtretung des Vertrages, als auch die Weitervergabe des Dienstes sind untersagt.

Art. 13 – VERWEISUNGSNORMEN

Sofern mit der Art des Dienstes vereinbar, ergänzen folgende Unterlagen die gegenständlichen Verdingungsbedingungen:

- Ausschreibungsbedingungen;
- Standardauftragsschreiben, mit den allgemeinen Bedingungen Übersicht E;
- Einheitliche Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI);
- Besondere Vergabebedingungen für öffentliche Bauarbeiten der Autonomen Provinz Bozen.

**ALLEGATO AL CAPITOLATO
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
PREZZI DI RIFERIMENTO**

| PROG | DESCRIZIONE | PREZZO | di cui quota | | |
|-------|---|-------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | retribuzione | oneri sicurezza | altro |
| 10 00 | nolo di mezzi meccanici - autocarro a trazione integrale o pala gommata o trattore, tutti con lama raschiante orientabile | | | | |
| 10 01 | - potenza fino a 50 Kw | 55,00 € / h | 22,00 € / h | 0,80 € / h | 32,20 € / h |
| 10 02 | - potenza da 51 a 67 Kw | 63,00 € / h | 22,00 € / h | 0,90 € / h | 40,10 € / h |
| 10 03 | - potenza da 68 a 80 Kw | 68,00 € / h | 22,00 € / h | 1,00 € / h | 45,00 € / h |
| 10 04 | - potenza da 81 a 130 Kw | 79,00 € / h | 24,00 € / h | 1,20 € / h | 53,80 € / h |
| 10 05 | - potenza superiore a 130 Kw | 84,00 € / h | 24,00 € / h | 1,30 € / h | 58,70 € / h |
| 20 00 | nolo di mezzi meccanici - autocarro con ribaltabile | | | | |
| 20 01 | - portata utile da 26 a 75 quintali | 53,00 € / h | 22,00 € / h | 0,80 € / h | 30,20 € / h |
| 20 02 | - portata utile da 76 a 110 quintali | 56,00 € / h | 22,00 € / h | 0,80 € / h | 33,20 € / h |
| 20 03 | - portata utile da 111 a 160 quintali | 58,00 € / h | 24,00 € / h | 0,90 € / h | 33,10 € / h |
| 20 04 | - portata utile superiore a 160 quintali | 75,00 € / h | 24,00 € / h | 1,10 € / h | 49,90 € / h |
| 30 00 | nolo di mezzi meccanici - pala gommata con benna caricatrice | | | | |
| 30 01 | - potenza fino a 19 Kw | 40,00 € / h | 22,00 € / h | 0,60 € / h | 17,40 € / h |
| 30 02 | - potenza da 20 a 34 Kw | 45,00 € / h | 22,00 € / h | 0,70 € / h | 22,30 € / h |
| 30 03 | - potenza da 35 a 49 Kw | 50,00 € / h | 22,00 € / h | 0,80 € / h | 27,20 € / h |
| 30 04 | - potenza da 50 a 75 Kw | 60,00 € / h | 22,00 € / h | 0,90 € / h | 37,10 € / h |
| 30 05 | - potenza da 76 a 101 Kw | 68,00 € / h | 24,00 € / h | 1,00 € / h | 43,00 € / h |
| 30 06 | - potenza da 102 a 116 Kw | 77,00 € / h | 24,00 € / h | 1,20 € / h | 51,80 € / h |
| 30 07 | - potenza oltre 116 Kw | 82,50 € / h | 24,00 € / h | 1,20 € / h | 57,30 € / h |
| 40 00 | nolo fresaneve per marciapiedi con camino di scarico, cingolata o gommata | | | | |
| 40 01 | - potenza fino a 6 Kw | 36,00 € / h | 20,00 € / h | 0,50 € / h | 15,50 € / h |
| 40 02 | - potenza da 6 fino a 8 Kw | 39,00 € / h | 20,00 € / h | 0,60 € / h | 18,40 € / h |
| 40 03 | - potenza oltre 8 Kw | 45,00 € / h | 20,00 € / h | 0,70 € / h | 24,30 € / h |
| 50 00 | nolo fresaneve per carreggiata con camino di scarico, cingolata o gommata | | | | |
| 50 01 | - potenza da 81 Kw a 150 Kw | 89,00 € / h | 24,00 € / h | 1,30 € / h | 63,70 € / h |
| 50 02 | - potenza oltre 150 Kw | 96,00 € / h | 24,00 € / h | 1,40 € / h | 70,60 € / h |
| 60 00 | manodopera - tariffe orarie comprensive di spese generali | | | | |
| 60 01 | - operaio comune (diurno, 6h-22h) | 23,00 € / h | 19,50 € / h | 0,30 € / h | 3,20 € / h |
| 60 02 | - operaio comune (notturno, 22h-06h) | 27,00 € / h | 19,50 € / h | 0,40 € / h | 7,10 € / h |
| 60 03 | - operaio comune (servizio festivo) | 27,00 € / h | 19,50 € / h | 0,40 € / h | 7,10 € / h |
| 60 04 | - operaio/autista | 29,00 € / h | 22,00 € / h | 0,40 € / h | 6,60 € / h |

I prezzi comprendono il compenso per il conducente (o i conducenti), il personale di servizio, l'energia di qualunque forma, la completa manutenzione, i pezzi di ricambio, catene neve, l'ammortamento, le assicurazioni, l'ineporosità, ecc. I prezzi verranno applicati alle sole ore di effettivo servizio.

VERDINGUNGSBEDINGUNGEN
BETREFFEND DEN SCHNEERÄUMUNGSDIENST
RICHTPREISE

| PROG | BESCHREIBUNG | PREIS | davon Anteil | | |
|-------|--|-------------|--------------|------------|-------------|
| | | | Lohnkosten | Sicherheit | Andere |
| 10 00 | Mieten von Fahrzeugen - Lastwagen mit Allradantrieb oder gummibereifter Schaufellader oder Traktor, alle mit orientier- und schwenkbaren Schneepflug | | | | |
| 10 01 | - Motorleistung bis 50 Kw | 55,00 € / h | 22,00 € / h | 0,80 € / h | 32,20 € / h |
| 10 02 | - Motorleistung von 51 bis 67 Kw | 63,00 € / h | 22,00 € / h | 0,90 € / h | 40,10 € / h |
| 10 03 | - Motorleistung von 68 bis 80 Kw | 68,00 € / h | 22,00 € / h | 1,00 € / h | 45,00 € / h |
| 10 04 | - Motorleistung von 81 bis 130 Kw | 79,00 € / h | 24,00 € / h | 1,20 € / h | 53,80 € / h |
| 10 05 | - Motorleistung über 130 Kw | 84,00 € / h | 24,00 € / h | 1,30 € / h | 58,70 € / h |
| 20 00 | Mieten von Fahrzeugen - Lastwagen mit Kippbrücke | | | | |
| 20 01 | - Nutzlast von 2,6 bis 7,5 Tonnen | 53,00 € / h | 22,00 € / h | 0,80 € / h | 30,20 € / h |
| 20 02 | - Nutzlast von 7,6 bis 11,0 Tonnen | 56,00 € / h | 22,00 € / h | 0,80 € / h | 33,20 € / h |
| 20 03 | - Nutzlast von 11,1 bis 16,0 Tonnen | 58,00 € / h | 24,00 € / h | 0,90 € / h | 33,10 € / h |
| 20 04 | - Nutzlast über 16,0 Tonnen | 75,00 € / h | 24,00 € / h | 1,10 € / h | 49,90 € / h |
| 30 00 | Mieten von Fahrzeugen - Gummibereifter Schaufellader | | | | |
| 30 01 | - Motorleistung bis a 19 Kw | 40,00 € / h | 22,00 € / h | 0,60 € / h | 17,40 € / h |
| 30 02 | - Motorleistung von 20 bis 34 Kw | 45,00 € / h | 22,00 € / h | 0,70 € / h | 22,30 € / h |
| 30 03 | - Motorleistung von 35 bis 49 Kw | 50,00 € / h | 22,00 € / h | 0,80 € / h | 27,20 € / h |
| 30 04 | - Motorleistung von 50 bis 75 Kw | 60,00 € / h | 22,00 € / h | 0,90 € / h | 37,10 € / h |
| 30 05 | - Motorleistung von 76 bis 101 Kw | 68,00 € / h | 24,00 € / h | 1,00 € / h | 43,00 € / h |
| 30 06 | - Motorleistung von 102 bis 116 Kw | 77,00 € / h | 24,00 € / h | 1,20 € / h | 51,80 € / h |
| 30 07 | - Motorleistung über 116 Kw | 82,50 € / h | 24,00 € / h | 1,20 € / h | 57,30 € / h |
| 40 00 | Mieten einer mit Raupen oder gummibereiften Schneefräse mit verstellbaren Auswurfkamin geeignet für Gehsteige | | | | |
| 40 01 | - Motorleistung bis a 6 Kw | 36,00 € / h | 20,00 € / h | 0,50 € / h | 15,50 € / h |
| 40 02 | - Motorleistung von 6 bis bis 8 Kw | 39,00 € / h | 20,00 € / h | 0,60 € / h | 18,40 € / h |
| 40 03 | - Motorleistung über 8 Kw | 45,00 € / h | 20,00 € / h | 0,70 € / h | 24,30 € / h |
| 50 00 | Mieten einer mit Raupen oder gummibereiften Schneefräse mit verstellbaren Auswurfkamin geeignet für Fahrbahnen | | | | |
| 50 01 | - Motorleistung von 81 Kw bis 150 Kw | 89,00 € / h | 24,00 € / h | 1,30 € / h | 63,70 € / h |
| 50 02 | - Motorleistung über 150 Kw | 96,00 € / h | 24,00 € / h | 1,40 € / h | 70,60 € / h |
| 60 00 | Stundenlöhne, einschließlich allgemeine Spesen | | | | |
| 60 01 | - gewöhnlicher Arbeiter (Tagsch., 6h-22h) | 23,00 € / h | 19,50 € / h | 0,30 € / h | 3,20 € / h |
| 60 02 | - gewöhnlicher Arbeiter (nachts, 22h-06h) | 27,00 € / h | 19,50 € / h | 0,40 € / h | 7,10 € / h |
| 60 03 | - gewöhnlicher Arbeiter (feiertags) | 27,00 € / h | 19,50 € / h | 0,40 € / h | 7,10 € / h |
| 60 04 | - Arbeiter / Fahrer | 29,00 € / h | 22,00 € / h | 0,40 € / h | 6,60 € / h |

Die Miete beinhaltet die Vergütung für den Fahrer (die Fahrer), das Dienstpersonal, die Energie in jeglicher Form, die komplette Instandhaltung, Ersatzteile, Schneeketten, die Abschreibung, Versicherungen, die Wartezeiten usw. Die Preise werden nur auf die effektiv durchgeführten Dienststunden angewandt.

QUADRO E: Condizioni Generali**Articolo 1 – Definizioni**

1. Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:

Bene e Servizio: il bene e/o il servizio oggetto del Contratto;

Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio indicato nel Contratto;

Capitolato Tecnico: il documento eventualmente richiamato dal Contratto contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Servizi;

Condizioni Generali: le clausole contrattuali generali contenute nel presente Quadro E che disciplinano il Contratto concluso tra Comune e Fornitore;

Condizioni Particolari: le clausole contrattuali contenute nel Quadro D a integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali;

Contratto: il contratto di prestazione di Servizi tra Comune e Fornitore concluso ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile;

Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;

Direttore dell'esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato dal Comune ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice degli appalti, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto di prestazione dei Servizi, e che può coincidere con il Responsabile del procedimento nominato, anch'esso dal Comune, ai sensi dell' art. 101 del Codice degli appalti.

Fornitore: l'appaltatore indicato al Quadro B;

Parte: il Comune e/o il Fornitore;

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

Servizi Connessi: i servizi di consegna, eventuale installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali e nel Contratto;

Codice degli appalti: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Articolo 2 - Oggetto e disciplina applicabile

1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano il Contratto concluso tra Fornitore e Comune ed aventi ad oggetto i Servizi di cui al relativo Capitolato Tecnico.

2. I rapporti tra le Parti relativi al Contratto sono regolati:

- a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Comune;
- b) dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto;
- c) dalle disposizioni di cui al Codice degli appalti e Regolamento di attuazione;
- d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
- e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 6.

4. Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle su richiamate disposizioni.

Articolo 3 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei Servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

3. I Servizi, i Servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nei documenti di gara e di Contratto. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN-ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Comune, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerti al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche al Comune della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Comune dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Comune. Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Comune continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Comune nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore si impegna a liberare il Comune ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
10. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Comune, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.
11. Il Fornitore si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Comune.
12. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori, sia fissi che mobili, eventualmente necessari per determinati interventi. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento e del Capitolato Tecnico, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi delle attività.
13. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
14. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
15. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
16. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indica-

zioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

17. Il Fornitore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 4 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, a:
 - a) fornire ed erogare i Servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei Servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Comune di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i Servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, con riferimento all'attivazione dei Servizi.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Articolo 5 – Attivazione dei Servizi

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto del Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10.
2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Comune, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore (compreso il codice fiscale – partita IVA), i dati relativi al Comune, la data ed il numero di protocollo del Contratto. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
3. Qualunque variazione relativa ai contenuti del verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.
4. I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel Contratto e, per quanto ivi non espressamente indicato, nel Capitolato Tecnico.
5. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo il Fornitore contraente dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso officine specializzate.
6. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al Comune.
7. Il Fornitore non dovrà utilizzare attrezzature macchine, utensili e quant'altro di proprietà del Comune, salvo deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai responsabili del Comune. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che il Comune dovesse dare in prestito d'uso al Fornitore contraente per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo verbale di attivazione in cui il Fornitore contraente riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a mantenerle.
8. Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.
9. Il personale del Fornitore deve presentarsi in servizio con indosso idonea e decorosa divisa da lavoro e con la targhetta di riconoscimento.
10. Il Comune, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
11. Il Fornitore è inoltre tenuto a:

- a) concordare con i responsabili del Comune le specifiche modalità di esecuzione dei lavori, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di opere che possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, etc.;
- b) non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
- c) non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
- d) portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Articolo 6 - Verifica di conformità

1. Al momento della prestazione dei Servizi, ovvero in corso di esecuzione, entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi. Qualora la stazione appaltante non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, ovvero per gli acquisti in economia, il Direttore dell'esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Comune.
2. In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come data di accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, il Comune rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, il Comune invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.
4. Il controllo del Servizio, effettuato da parte del Comune, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.
5. I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico.
6. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
7. Per quanto riguarda le attività di ripristino di lieve entità, regolarmente completate, relative a manutenzione a guasto e/o su chiamata sopra il valore posto a franchigia, preventivate ed autorizzate dal Comune, eseguite per rimuovere anomalie sull'impianto, mensilmente, contestualmente alla presentazione del rendiconto delle attività a canone, il Fornitore dovrà effettuare la consuntivazione sia tecnica che economica attraverso la predisposizione della scheda di consuntivo intervento che dovrà riportare almeno le informazioni indicate nel Capitolato Tecnico. La scheda di consuntivo intervento compilata in ogni sua parte e firmata dal Fornitore dovrà essere controfirmata dal Comune come attestazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

Articolo 7 - Assistenza e garanzia

1. Il Fornitore metterà a disposizione del Comune una casella di posta elettronica ed un numero di telefono, attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi, dedicati a fornire informazioni al Comune circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i Servizi previsti nel Contratto, l'assistenza post-vendita, i Servizi connessi e/o accessori.
2. In aggiunta all'ordinaria garanzia prevista dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Comune la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Bene e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Comune ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Tali ulteriori servizi di assistenza e garanzia sono dettagliatamente individuati e specificati nell'offerta o nei documenti da essa richiamati.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del corretto utilizzo dei Servizi, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per il Comune, salvo diverse indicazioni del Comune medesimo.

Articolo 8 - Corrispettivo

1. Il prezzo dei Servizi è quello indicato nel "Quadro C: Contratto e elenco prestazioni" o nell'offerta in esso richiamata.
2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) tutti i Servizi Connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.

3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi, salvo in casi di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che saranno sottoposti alla revisione periodica del prezzo in conformità a quanto previsto dal Codice degli appalti.

7. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazioni dei Servizi e delle attività previste dal Contratto, pena la risoluzione del Contratto da parte del Comune mediante semplice ed unilaterale dichiarazione scritta da comunicarsi mediante lettera raccomandata a/r.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previo accertamento, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore entro il termine indicato nelle Condizioni Particolari dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso maggiore termine stabilito secondo le modalità di cui al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

2. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore alla Data di Accettazione della fornitura.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento al Contratto a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), alla data di attivazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi attivati (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita al Comune all'indirizzo indicato nel "Quadro A: Dati del committente". La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora è stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 10 - Penali

Omissis - vds. articolo 10 capitolato

Articolo 11 - Responsabilità

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei Servizi connessi e/o accessori.

Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in ordine ai requisiti di ordine generale, alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato nel Contratto;

- d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
- e) violazione dell'articolo 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
- f) azioni giudiziarie contro il Comune per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privata altrui;
- g) nel caso di cui all'articolo 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali;
- i) mancato rispetto del termine di attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto a quanto indicato nel Contratto.

2. Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo del Fornitore per due volte consecutive, il Comune avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la prestazione dei Servizi a favore del Comune.

Articolo 13 - Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune, che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

4. In caso di recesso del Comune, il Fornitore ha diritto alternativamente, a scelta del Comune, alla restituzione dei Servizi attivati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

5. Il Comune potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione delle forniture oggetto del Contratto.

7. Il Comune ha inoltre diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 15 giorni, nel caso in cui i parametri di prezzo – qualità delle convenzioni stipulate da Consip ex articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelle del Contratto stipulato. In particolare, il Comune esercita il diritto di recesso nel caso in cui, a parità di condizioni, nonostante il pagamento al Fornitore del 10% delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni Consip siano migliorativi rispetto a quelle del presente Contratto, comportando complessivamente un minor esborso economico. Nel caso in cui ricorrano tali condizioni, il Comune avvia il procedimento comunicando l'intenzione di recedere dal contratto, specificando i migliori parametri di prezzo – qualità derivanti dalla adesione alla convenzione Consip, assegnando all'esecutore un termine di 15 giorni per acconsentire alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In caso di mancata risposta entro il termine assegnato o di mancato adeguamento, il Comune recede dal contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di recesso, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di risoluzione oltre al 10% delle prestazioni non ancora eseguite, senza che il Fornitore possa vantare alcuna ulteriore pretesa.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13 del Codice degli appalti. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 16 - Privacy e riutilizzo dei dati pubblici

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del medesimo Decreto legislativo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Il Comune acconsente espressamente al trattamento da parte del Fornitore dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per adempiere a obblighi di legge.

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza indicazione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta

dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

6. Il Comune provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, degli articoli 6 e 7 del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, al momento della predisposizione del Contratto all'indicazione sul medesimo del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

7. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare al Comune, entro 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.

8. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 18 - Subappalto

1. Nel caso in cui il Fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti dichiarati in Contratto nonché previsti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 del Codice degli appalti, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Comune potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.


11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune annullerà l'autorizzazione al subappalto.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice degli appalti.

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze (DUVRI)
Parte 1- A - (Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008)**

SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018

**NORME COMPORTAMENTALI FONDAMENTALI AI FINI DELLA SICUREZZA
PER L'OPERATORE CHE INTERVIENE IN AMBIENTI DI LAVORI DEL COMUNE
Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori
(tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori)**

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Luogo di esecuzione: | Comune di Selva di Val Gardena |  |
| lavori/forniture/servizi: | Servizio sgombero neve stagione 2017/2018 | |
| Data presunta inizio: | 01/11/2017 | |
| Data ultimazione: | 31/10/2018 | |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| COMMITTENTE: | COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA |
| LEGALE RAPPRESENTANTE: | SINDACO ROLANDO DEMETZ |

IMPRESE ESECUTRICI (di seguito "IMPRESA"):

| | | |
|-------------|----------------|-------------|
| Da definire | codice fiscale | Partita IVA |
| Da definire | codice fiscale | Partita IVA |
| Da definire | codice fiscale | Partita IVA |
| Da definire | codice fiscale | Partita IVA |
| Da definire | codice fiscale | Partita IVA |

L'impresa, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, accetta le seguenti prescrizioni e disposizioni particolari impartite dalla stazione appaltante relative alle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze nei luoghi di lavoro:

A) NORME GENERALI PER TUTTE LE LAVORAZIONI

A 1) VIETATO

1. Vietato fumare
2. Depositare al di fuori delle aree logistiche di cantiere e lungo i percorsi di passaggio materiali, attrezzature e apprestamenti;
3. Manomettere quadri ed impianti elettrici
4. Segregare e/o coprire estintori, idranti, rilevatori fumo, pulsanti allarme, suonerie, cartelli segnaletici e luci di emergenza; se necessario spostarli in posizione vicina tale da renderli efficienti allo scopo
5. Accedere a locali ad accesso vietato o luoghi a rischio specifico senza autorizzazione da parte della persona di riferimento dell'edificio

A 2) OBBLIGATORIO

- 1 Allestire area logistica esterna ed operativa interna, completa di idonea segnaletica, qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie dell'edificio;
- 2 Trasporto di materiali e attrezzature ingombranti, pericolose e pesanti tra le predette aree con sfasamento temporale da concordare con la persona di riferimento dell'edificio o con il datore di lavoro, qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie dell'edificio
- 3 Verifica della portata, presenza di idonei dispositivi di sicurezza, praticabilità di strutture (solai, coperture, lucernari); adozione delle misure di prevenzione necessarie
- 4 Uso di proprio quadro elettrico protetto o prese protette per alimentazione dalla linea di rete dell'edificio; disconnessione al termine dell'orario di lavoro
- 5 Sfasamento temporale con le attività lavorative proprie dell'edificio per le lavorazioni che richiedono uso di D.P.I specifici – (occhiali di protezione (schegge, scintille), maschere (polvere, esalazioni chimiche, fumi), otoprotettori (rumori)), qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie dell'edificio
- 6 Ventilazione (finestre aperte) per le lavorazioni che richiedono i predetti D.P.I.
- 7 Impedire in caso di lavori con rischio di caduta dall'alto e/o rischio di caduta di materiali il transito di persone nelle aree sottostanti
- 8 Pulizia quotidiana dei percorsi tra le predette aree
- 9 Pulizia delle aree operative dopo l'ultimazione dei lavori

A3) IN GENERALE

1. COORDINARSI con la persona di riferimento dell'edificio o il datore di lavoro prima dell'inizio dei lavori, qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie dell'edificio, allo scopo di evitare rischi per tutti i lavoratori e gli utenti
2. CONCORDARE l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa
3. VERIFICARE elenco luoghi a rischio specifico presenti nell'edificio ed adottare le relative misure di prevenzione
4. CONSULTARE il piano di emergenza, informarsi sulle regole di comportamento in caso di emergenza (suono segnale allarme, individuazione vie di fuga e del percorso d'esodo) ed eventualmente contattare la persona di riferimento dell'edificio per ulteriori informazioni; in caso di emergenza attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali e al piano di evacuazione adottato dallo stabile.
5. Ove presente CONSULTARE il fascicolo informazioni di cui all'art. 91 comma 1 lett. b)
6. RISPETTARE tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza ed ogni altra misura preventiva impartita dalla persona di riferimento dell'edificio o dal datore di lavoro
7. ADOTTARE tutte le norme di sicurezza e le adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici dell'attività svolta
8. prima dell'inizio dei lavori INTEGRARE , quando richiesto, DUVRI con parte 2, con la persona di riferimento o il datore di lavoro

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA (art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/08)

Non sono rilevabili SPECIFICI rischi interferenti per i quali sia necessario adottare particolari misure di sicurezza. I COSTI DELLA SICUREZZA HANNO VALORE ZERO.

B) NORME SPECIFICHE**B1) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ**

I lavori oggetto dell'affidamento consistono:

- nel servizio di sgombero neve e pulizia strade comunali per la stagione invernale 2016/2017, in particolare le attività a carico dell'impresa appaltatrice consistono in:

- giro con mezzi di lama spazzaneve per sgombero neve e pulizia strade comunali;
- fornitura spargimento di sabbia e sale su strade comunali;
- prestazioni con autocarro per trasporto neve alla discarica;
- prestazioni con autocarro con lama spazzaneve per pulizia dei cortili delle scuole e dei piazzali comunali;
- prestazioni con pala meccanica per carico neve;

Misure di prevenzione e di protezione generali per l'appaltatore/incaricato dell'opera

- prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il responsabile del Comune di Selva di Val Gardena le modalità di effettuazione delle attività ed eventualmente formalizzare le misure di prevenzione e di protezione concordate;
- indossare i dispositivi di protezione individuale ove siano prescritti. I DPI da utilizzare sono il casco, guanti antifreddo, stivali, tuta, scarpe antinfortunistiche, indumenti impermeabili e ad alta visibilità con piumino antivento e antigelo, guanti resistenti all'azione chimica, visiera, cuffie e occhiali protettivi;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali ed attrezzature;
- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali ed attrezzature;
- programmare la manutenzione periodica dei mezzi e soprattutto dei sistemi di sicurezza montati a bordo;
- utilizzare mezzi dotati di idonea segnaletica conformemente alle norme tecniche previste dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione;
- gli operatori stradali devono essere dotati e utilizzare indumenti a elevata visibilità;
- un'adeguata formazione ed informazione dei lavoratori deve favorire il rispetto del codice della strada e di corrette procedure operative;

- per lavorazioni complesse che richiedono l'occupazione di tutta la sede stradale, è opportuno chiederne la chiusura al traffico e ai pedoni, oppure chiedere l'assistenza della polizia municipale per un'adeguata regolamentazione.

Individuazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione

| Attività | VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE | | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per l'appaltatore/incaricato d'opera |
|--|---|---|--|
| | Possibili interferenze | Evento/danno | |
| Circolazione e manovre nelle aree esterne con veicoli | <p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicoli del Comune di Selva di Val Gardena - veicoli di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - veicoli di utenti <p>presenza di pedoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale Comune di di Selva di Val Gardena - appaltatori/prestatori d'opera/terzi - utenti | <ul style="list-style-type: none"> - Impatti tra automezzi - Investimenti - Urti | <p>Nelle aree esterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente - impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità ,,,) farsi coadiuvare da qualcuno a terra - in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare la manovra usando il clacson - non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli |
| Spostamenti a piedi dell'operatore stradale | <p>Presenza di veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicoli del Comune di Selva di Val Gardena - veicoli di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - veicoli di utenti | <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti - Urti | <p>Nelle aree esterne di pertinenza delle sedi municipali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti, e comunque lungo il margine delle vie carrabili - non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra. |
| Carico/scarico di materiali ed attrezzature | <p>Presenza di veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicoli del Comune di Selva di Val Gardena - veicoli di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - veicoli di utenti <p>presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale Comune di Selva di Val Gardena - appaltatori/prestatori d'opera/terzi - utenti | <ul style="list-style-type: none"> - Caduta materiali - Urti - Schiacciamenti | <ul style="list-style-type: none"> - parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolari - prima di procedere al carico/scarico di merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti improvvisi (motore spento, freno a mano e marcia inseriti) - non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli |

